



TASI – tributo sui servizi indivisibili

CHI DEVE PAGARE LA TASI

- chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale così come definita ai fini dell' IMU, e aree edificabili. Sono esclusi i terreni agricoli.
- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

DICHIARAZIONI

Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU: la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

COME SI CALCOLA LA TASI

- **BASE IMPONIBILE:** quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU.
- **ALIQUOTE E DETRAZIONI:**

Tipologia imponibile	Aliquota	Detrazione
Abitazioni principali e relative pertinenze	1,0 ‰	nessuna
Altri immobili	0,8 ‰	nessuna

Si specifica che, nel caso in cui l'immobile sia occupato da una persona diversa dal proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante.

Es. ABITAZIONE LOCATA:

La TASI si calcola con l'aliquota del 0,8 per mille.

Il risultato così ottenuto viene ripartito secondo la seguente modalità:

- 10% occupante (inquilino)
- 90% proprietario o titolare del diritto reale.

Con modifiche introdotte dalla Legge 23/05/2014, n. 80 che ha convertito il D.L. 28/03/2014 art. 9-bis si stabilisce che "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a

condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Su tale unità immobiliare la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

COME SI PAGA LA TASI:

Le scadenze per il versamento della TASI sono:

- **prima rata entro il 16 ottobre 2015** per il versamento del 50% dell'imposta dovuta;
- **seconda rata entro il 16 dicembre 2015** a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno.

Qualora l' IMPORTO ANNUO risulti inferiore o uguale ad Euro 5,49 non si deve effettuare alcun pagamento.

I versamenti della TASI possono essere effettuati a mezzo MODELLO F24 secondo le modalità sotto specificate:

Codice ente/Comune: **H598**

Descrizione	Codice tributo
TASI abitazione principale e relative pertinenze	3958
Aree edificabili	3960
Altri fabbricati	3961
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Interessi	3962
Sanzioni	3963

Gli importi vanno arrotondati voce per voce (per difetto se i decimali sono da 01 a 49 centesimi, per eccesso per decimali da 50 a 99 centesimi).

Il comune NON procederà all'invio dei modelli F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI.

Il contribuente può accedere alla funzione "calcolo IMU/TASI on-line" per il conteggio di quanto dovuto e per la stampa del relativo modello F24 di pagamento.